

Prot. n. 277
Circolare n. 23/2025.

Campobasso, 09/10/2025.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

OBBLIGO CORSI ECM

Questo Ordine informa che, a seguito di numerose segnalazioni da parte degli iscritti all'Albo in merito alla possibilità di acquisire e recuperare i crediti ECM relativi agli anni precedenti, il CoGeAPS ha fornito chiarimenti in conformità alla normativa vigente:

“ Il recupero del debito formativo 2020-2022 e in materia di "crediti compensativi" prevede il recupero dei crediti per sanare il 2020/2022 conseguendo i crediti nel triennio corrente (entro il 31/12/2025) per poi spostarli al triennio precedente. Lo spostamento viene eseguito dal professionista nel profilo del CoGeAPS entro il 30/06/2026. Le partecipazioni verranno spostate per l'intero valore, non solo nella misura utile a sanare il debito e saranno soggette alla normativa vigente nel triennio di destinazione. L'operazione di spostamento non è reversibile. Altresì, oltre le operazioni di recupero/spostamento dal 2023/2025 al 2020/2022, la stessa Delibera prevede che se i professionisti sanitari non hanno assolto all'obbligo formativo individuale per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, la certificazione per i suddetti trienni possa essere subordinata al conseguimento di un numero di crediti compensativi da acquisire entro e non oltre il 31/12/2028, pari alla totalità del debito individuale relativi ai trienni sopraindicati, nelle modalità previste dalla vigente normativa. I “crediti compensativi” sono i crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo, eccedenti l'obbligo formativo individuale e finalizzati alla compensazione del debito formativo relativo al singolo triennio. Al momento il Consorzio sta implementando a sistema l'apposita funzionalità che consentirà all'Ordine di appartenenza, tramite la piattaforma CoGeAPS, di compensare in tutto o in parte il debito formativo nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. Infine, al momento, il triennio corrente non è oggetto di recupero o spostamento crediti, il triennio 2023/2025 termina il 31/12/2025.”

L'Ordine ricorda agli iscritti che, nella sezione “Statistiche” del portale CoGeAPS, sono disponibili i dati aggiornati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo ECM.

Alla data odierna, solo il 28,3% degli iscritti risulta in regola con l'obbligo formativo, avendo maturato crediti ECM certificabili dall'Ordine. Il restante 71,7% non ha ancora adempiuto, o lo ha fatto solo parzialmente, con crediti non certificabili.

Il documento riepilogativo è allegato alla presente circolare.

Per conoscere il numero di crediti ECM da acquisire o già acquisiti, ciascun iscritto può contattare la Segreteria:

Telefono: 0874/412086

WhatsApp: disponibile allo stesso numero

Email: ordine.farmacisti.cb@gmail.com

Si ricorda che, entro il 31 dicembre 2025, ogni iscritto dovrà aver maturato almeno il 70% dei crediti ECM previsti per il triennio 2023–2025, al fine di garantire la validità della copertura assicurativa professionale.

Si evidenzia inoltre che gli iscritti ultrasessantenni che svolgono attività saltuaria beneficiano dell'esenzione automatica dall'obbligo formativo ECM. Tuttavia, qualora l'attività professionale venga svolta in modo non saltuario, il singolo sanitario è tenuto a comunicarlo tramite il portale CoGeAPS, risultando in tal caso soggetto all'obbligo formativo.

A tal proposito, si allega copia del documento trasmesso dalla Federazione.

NUOVO SITO WEB – FOFI

L'Ordine informa che la Federazione ha attivato il nuovo sito web, disponibile all'indirizzo https://www.fofi.it/pg_f.php?id=9.

Gli iscritti sono invitati a consultarlo regolarmente per rimanere aggiornati sulle novità professionali.

In particolare, si segnala la presenza, nella homepage, di un'area riservata dedicata al farmacista, accessibile inserendo il proprio codice fiscale.

Una volta effettuato l'accesso, sarà possibile consultare:

Notizie e aggiornamenti professionali

Inserzioni e comunicazioni

Approfondimenti giuridici

La rivista *FOFI Live*

Pubblicazioni ufficiali

Offerta formativa ECM

Iniziative promosse dalla FOFI a favore degli iscritti

Si invitano tutti gli iscritti a visitare il sito e a usufruire dei contenuti e dei servizi messi a disposizione dalla Federazione.

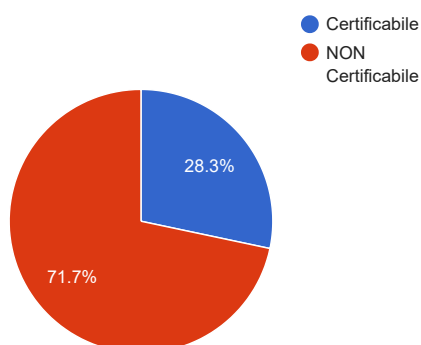
Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)**

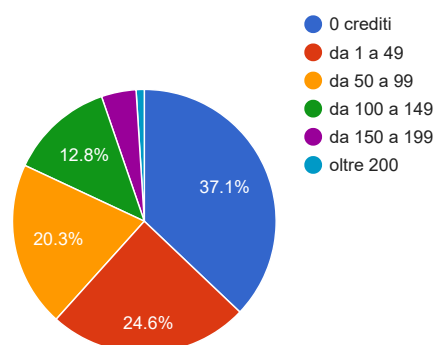
Benvenuto *Rinaldi Michele Matteo* [[Modifica i tuoi dati](#)] [[Esci](#)]

Assolvimento Obbligo Formativo Triennio 2023-2025

Assolvimento Obbligo Formativo



Crediti formativi





Ufficio: DAR/DMS/ADG Roma, 21/10/2022
Protocollo: 202200011218/A.G.
Oggetto: **Esenzione automatica ECM farmacisti over 70 anni età ed esercizio professione senza espressa comunicazione al CoGeAPS: probabile copertura assicurativa.**

Circolare n. 14016
9.5
SITO Sì
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Esenzione automatica ECM farmacisti ultrasettantenni in attuazione
Delibera CNFC del 9.12.2021 (cfr. circolare n. 13439 del 5 gennaio 2022).:
In caso di esercizio dell'attività professionale, senza che l'iscritto comunichi al
Co.Ge.A.P.S. lo svolgimento di attività professionale non saltuaria, possibile
esclusione della copertura assicurativa.

Nel far seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, in particolare, a quanto segnalato con la [circolare n. 13439 del 5 gennaio 2022](#), si forniscono i seguenti chiarimenti.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), con apposita [delibera assunta nel corso della riunione del 9 dicembre 2021](#) (si veda, in particolare, la disposizione di cui al **punto 3.**), ha deciso di introdurre un'importante novità, relativa all'automatismo dell'**esenzione** dall'assolvimento dell'obbligo formativo **per tutti i farmacisti che hanno compiuto il 70° anno di età**, per svolgimento dell'attività professionale in modo saltuario, ex lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Altrimenti, **l'iscritto che esercita la professione** (sia in forma di titolare individuale sia in forma libero professionale) **deve comunicare al Co.Ge.A.P.S. lo svolgimento di attività professionale non saltuaria** (tramite l'apposita funzione accedendo con SPID all'[area riservata del portale informatico del Consorzio stesso](#)), con conseguente rinuncia dell'esenzione in questione.

Qualora si svolgesse attività riservata senza aver inserito tale comunicazione, infatti, vi sarebbe un'evidente irregolarità che la compagnia assicurativa potrebbe eccepire con conseguente **esclusione**

della copertura assicurativa per responsabilità professionale (cfr. [circolare n 10383 del 30.03.2017](#)).

La Commissione Nazionale, con delibera del 4.2.2021, ha stabilito che per “*professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale*” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.

Il CoGeAPS ha predisposto una specifica [Guida utente sull’esonazione pensionamento](#), nella quale sono illustrate le modalità di inserimento della rinuncia all’esonazione con relativa comunicazione di svolgimento di attività professionale. In proposito, si evidenzia che la ripresa dell’esercizio dell’attività professionale, in assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato, determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all’intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente.

Si rammenta, inoltre, che l’art. 38-bis del D.L. 152/2021 (introdotto dalla L. 233/2021 in sede di conversione del medesimo decreto legge) ha stabilito che “*a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina*” (si veda in proposito la [circolare n. 13440 del 5.1.2022](#)). Ne deriva che dal prossimo triennio formativo (che, come è noto, inizierà il 1° gennaio 2023) si applicherà un’automatica inefficacia della copertura assicurativa per il farmacista che nel presente triennio 2020-2022 non abbia raggiunto il 70% dell’obbligo formativo individuale (verificabile in qualsiasi momento accedendo al citato [sito del CoGeAPS](#)).

In considerazione della rilevanza delle questioni affrontate, si invitano gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti, nell’intento di promuovere l’aggiornamento professionale e la piena conoscenza delle regole che disciplinano la normativa ECM.

Si ribadisce, infine, che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare, incide sulla sopra indicata efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)